



TRIBUNALE DI CREMONA

Il Tribunale, composto dai seguenti magistrati

dott. Adriano De Lellis	Presidente
dott. Giorgio Scarsato	Giudice relatore
dott. Andrea Milesi	Giudice

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.4.2024, pronuncia il seguente

DECRETO

va accolta l'istanza formulata dal debitore alla prima udienza del procedimento ex art. 268 e ss. CCI, promosso dal suo creditore, per la concessione di un termine ex art. 271 c. I CCI per l'accesso a una procedura di cui al Capo II del titolo IV;

non appare accoglibile l'opzione interpretativa della difesa del creditore ricorrente per cui la concessione di un termine ex art. 271 c. I CCI presupponga che entro la prima udienza sia già depositata la domanda compiuta di accesso a una procedura di cui al Capo II del titolo IV, con il relativo piano (circostanza che caso di specie non è data, essendo che entro la prima udienza il ha depositato solo domanda di nomina di gestore della crisi: cfr. la sua produzione del 23.4.2024): appare preferibile un'interpretazione della norma nel senso che sia sufficiente

che entro la prima udienza sia depositata una domanda di nomina di gestore della crisi, in quanto interpretazione più coerente con il *favor* legislativo di soluzioni negoziali della crisi o della insolvenza, che garantiscano la prosecuzione e la sopravvivenza di una attività d'impresa; va comunque fatto un contemperamento fra questo *favor* legislativo, le ragioni di creditore ricorrente e la considerazione di un'eventuale inerzia del debitore nel ricercare una soluzione negoziale della propria condizione di crisi o insolvenza, nel senso di concedere un tempo determinato al debitore per presentare la domanda ed il piano: dai documenti in atti risulta un chiaro stato di insolvenza del _____, in essere da tempo, il quale poteva quindi ben da tempo attivarsi per trovare una soluzione negoziale della crisi; del resto anche l'art. 44 CCI, nel regolare il rapporto fra liquidazione giudiziale e domanda di concordato maggiore in bianco, stabilisce che sia concesso un tempo determinato al debitore, a contemperamento fra le esigenze e le circostanze sopra viste; nel caso di specie, nella determinazione del termine da concedere al _____ per la presentazione della domanda e del piano, va considerato il tempo medio per la predisposizione di una domanda di accesso ad una procedura di cui al Capo II del titolo IV nonché la prossima pausa estiva;

P.Q.M.

concede al debitore _____ termine fino al 15.9.2024 per la presentazione di una compiuta domanda di accesso a una procedura di cui al Capo II del titolo IV;

fissa nuova udienza avanti al Giudice relatore al 25.9.2024 h. 10.15 per verificare la circostanza, udienza che avverrà da remoto, salvo opposizione delle parti (al link _____)

.);

invita il gestore nominato dott. _____, qualora constati l'impossibilità di predisporre un piano, a comunicarlo tempestivamente a questo Tribunale;

Cremona, 9.5.2024

Il Giudice estensore
dott. Giorgio Scarsato

Il Presidente
dott. Adriano De Lellis